



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



[www.comune.galatina.le.it](http://www.comune.galatina.le.it)

**Ordinanza sindacale n. 144/2024**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA, NEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2024, DELLE SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA (AD ESCLUSIONE DELLE FRAZIONI DI NOHA E COLLEMETO) A CAUSA DELLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE IDRICA PER I LAVORI DI “ACQUE DEL SUD”.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con nota acquisita in data 13/09/2024 in atti al prot. 71037, Acquedotto Pugliese spa comunicava “.... per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, il prossimo 17 settembre Acque del Sud - la società che gestisce l’invaso lucano e il vettore interessato dai lavori - interromperà il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese (AQP), rendendo necessario il fermo dell’impianto per 24 ore. La sospensione delle attività causerà una riduzione della pressione idrica, dalle 9.00 del 17 alle 9.00 del 18 settembre, in 65 abitati della Puglia centromeridionale, tra cui quello di Galatina ad esclusione delle frazioni.”

**CONSIDERATO** che la società Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica;

**DATO ATTO** che la sospensione dell’attività causerà una riduzione della pressione idrica che interesserà tutti gli stabili ubicati a Galatina (ad eccezione delle frazioni di Noha e Collemeto);

**RITENUTO** che la riduzione della pressione idrica possa causare gravi disagi alla popolazione scolastica pregiudicando l’igiene pubblica, nella considerazione che, laddove presenti, i serbatoi di accumulo non hanno la capacità tale da soddisfare la richiesta ordinaria (serbatoi di scorta) ma servono solo ed esclusivamente a garantire (in condizioni di pressioni idriche ordinarie) che l’acqua raggiunga i servizi igienici con una adeguata pressione;

**RICHIAMATO** l’art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, “.... Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge..... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”

**TENUTO CONTO** che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del

TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

per tutto quanto innanzi narrato e motivato,

### **ORDINA**

la chiusura delle scuole (di ogni ordine e grado) ubicate sul territorio di Galatina (ad esclusione delle frazioni) per il giorno 17 settembre 2024.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di LECCE entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione PUGLIA entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- 2) sia comunicata al Prefetto di Lecce;
- 3) sia comunicata ai dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado, i cui plessi scolastici sono ubicati a Galatina (ad eccezione delle frazioni di Noha e Collemeto);
- 4) sia comunicata ai responsabili delle scuole private (di ogni ordine e grado) ubicate sul territorio di Galatina (ad eccezione delle frazioni di Noha e Collemeto);
- 5) sia comunicata al Presidente della Provincia di Lecce;
- 6) sia comunicata al corpo di Polizia Municipale

Il Sindaco  
Fabio Vergine